

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: DI MICCO)

Roma, 17 gennaio 2019

Sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(989) Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione

La 14^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo,

richiamata la disciplina europea in materia di appalti, dettata dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e la normativa europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato unico, ai sensi dell'articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- in riferimento all'emendamento 1.0.26, che reca disposizioni volte a contribuire alla risoluzione delle posizioni di sofferenza bancaria di famiglie e imprese, si segnalano la proposta di direttiva COM(2016) 723, recante misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e la proposta di regolamento COM(2018) 134 sulle esposizioni deteriorate;

- in riferimento all'emendamento 2.0.6, che autorizza la sottoscrizione di quasi 7 miliardi di euro di capitale della BEI (Banca europea degli investimenti), in subentro alla titolarità del Regno Unito, nel momento in cui dovesse uscire dall'Unione europea, si ricorda che le quote di sottoscrizione del capitale sociale della BEI sono stabilite all'articolo 4 dello Statuto della BEI, di cui al Protocollo n. 5 allegato al Trattato sull'UE e al Trattato sul Funzionamento dell'UE;

- in riferimento all'emendamento 3.0.57, che stabilisce una durata di 15 anni, dall'entrata in vigore del decreto-legge, delle vigenti concessioni demaniali lacuali e fluviali, anche non turistico-ricreative, si evidenzia che le stesse dovrebbero rientrare nella normativa europea sulla liberalizzazione dei servizi (2006/123/CE);

- in riferimento agli emendamenti 3.0.132 e 3.0.133, che prevedono l'applicazione dell'inversione contabile dell'IVA sulle prestazioni di servizi e cessioni di beni inerenti la lavorazione della carne, si evidenzia che, poiché non sussistono le condizioni di urgenza richieste dall'articolo 199-ter della direttiva IVA 2006/112/CE, l'emendamento dovrebbe prevedere la procedura di previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 395 della stessa direttiva;

Al Presidente
delle Commissioni riunite 1^a e 8^a
S E D E

- le disposizioni previste dall'emendamento 3.0.143 sono già vigenti, essendo stabilite dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018);

- in riferimento agli emendamenti 6.6, 6.7, 6.13 e 6.0.3, che dettano una disciplina relativa alla cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione diretta di una parte della direttiva (UE) 2018/851, si ricorda che il disegno di legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati e attualmente all'esame del Senato, reca all'articolo 15 una delega al Governo per il recepimento della predetta direttiva, con una serie articolata di criteri specifici di delega, tra cui, alla lettera e), quello di riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quattro specifiche indicazioni;

- in riferimento agli emendamenti 8.0.35 e 8.0.36, che anticipano l'attuazione di una parte della direttiva (UE) 2017/2455, che modifica la direttiva IVA 2006/112/CE, prevedendo un coinvolgimento, dei soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (portale online), nella riscossione dell'IVA e imponendo loro l'obbligo di conservazione della relativa documentazione per un periodo di dieci anni, si segnala che la stessa direttiva stabilisce all'articolo 4 che le predette disposizioni debbano essere applicate a partire dal 1° gennaio del 2021.

Fabio Di Micco